



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 (FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE). FONDO 2023 – CANONI DI LOCAZIONE 2022

- Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;
- Visto l'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i.;
- Visto il D.M. del 07/06/1999 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19/07/2021 (GU Serie Generale n.197 del 18-08-2021);
- Viste le note della Regione Abruzzo prot. n. RA/405850 del 04.10.2023 e n. RA/409869 del 06.10.2023;

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e **fino al 10 Novembre 2023** possono presentare domanda di contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione annualità 2022 di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito con Legge n. 431 del 09/12/1998 e ss.mm.ii., utilizzando la modulistica allegata, i titolari di un contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali e con le modalità indicate nel presente avviso.

Art. 1

REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per poter accedere ai contributi i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Cittadinanza italiana;
- B. Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06.02.2007, n. 30);
- C. Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- D. Residenza nel Comune di LETTOMANOPPELLO in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- E. Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato non rientrante nelle Cat. catastali A1, A8, A9.

Non è prevista per la presente annualità la casistica contemplata dall'art. 1 comma 4 D.M. del 13/07/2022, applicata per la precedente annualità.

Sono altresì esclusi dai contributi:

- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;

Si segnala, inoltre, che il richiamato Decreto Ministeriale stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto in caso di erogazione del contributo in oggetto il Comune avrà l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1

DM 19.07.2021).

L'art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito dalle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale.

Pertanto si segnala che, analogamente alle disposizioni previste per la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, il Comune ha l'obbligo di verificare se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d'imposta e scomputarla dall'importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della Legge 431/1998 art. 11.

Art. 2 LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito per accedere al contributo sono i seguenti:

(Fascia A): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2022 equivalenti a € 13.659,88 (Circolare INPS 120 del 26/10/2022) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

(Fascia B): reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999, l'ISEE verrà ridotto automaticamente del 25% ai fini del calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari ad € 15.583,63. Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, è necessario produrre una certificazione rilasciata dai Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito della intervenuta evoluzione normativa nel settore fiscale, dovranno essere presi in considerazione anche l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Art. 3 REQUISITI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione;
- Presenza di ultra sessantacinquenni;
- Presenza di disabili con handicap riconosciuti ex art. 3 co. 3 Legge 104/92, ovvero con una invalidità superiore al 66% o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale;

Per i nuclei familiari che possiedono detti requisiti, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito (Fascia A) e (Fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Art. 4 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto stabilito dal D.M. 07/06/1999, l'entità dei contributi viene stabilita secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito ed il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di

locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

- **FASCIA A:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone di locazione sul valore del reddito e non può essere superiore a € 3.100,00 nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88);
- **FASCIA B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.325,00 nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti superiore a quello della fascia A e comunque non superiore a € 15.853,63.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Ai fini della determinazione della misura del contributo concedibile (Cc), per i mesi da gennaio a dicembre 2022, occorre far riferimento alle modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale. Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2022 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

L'entità del contributo da concedere non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (al netto degli oneri accessori) ed il canone considerato sopportabile in relazione al reddito del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): Reddito del nucleo familiare = € 10.000;
canone annuo effettivo = € 3.600;
canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile
Quindi ammontare del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200 < € 3.098,74

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia B): Reddito del nucleo familiare = € 14.000;
canone annuo effettivo = € 5.880;
canone sopportabile = € 14.000 x 24% = € 3.360
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile
Quindi ammontare del contributo = € 5.880 - € 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile € 2.320

Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L'eventuale contributo verrà liquidato agli ammessi al beneficio solo dopo l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i criteri predefiniti e fino a concorrenza delle disponibilità.

Art. 5

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati alla concessione del contributo 2023 per i canoni di locazione pagati nel 2022 devono presentare al Comune di LETTOMANOPPELLO la richiesta di contributo in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.Lettomanoppello.pe.it **IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 del 10 NOVEMBRE 2023**, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec: comune.lettomanoppello@pec.it (modalità consigliata);
- a mezzo mail: ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu;
- a mezzo posta raccomandata;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lettomanoppello.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali telefonando al n. 085/8570755.

Art. 6
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dal beneficio economico in questione:

- tutte le domande presentate dopo le ore 12:00 del 10.11.2023 (farà fede il Protocollo del Comune di Lettomanoppello o, nel caso di spedizione a/m posta raccomandata, il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale);
- tutte le domande che risultino incomplete.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999 e alle altre leggi e decreti vigenti in materia.

Art. 7
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda;
2. copia del permesso di attestazione di iscrizione anagrafica (solo per cittadini U.E.);
3. copia del titolo di soggiorno valido (solo per i cittadini extra U.E.);
4. copia del contratto di locazione (regolarmente registrato) nonché copia dell'attestato di pagamento annuale (2021) dell'imposta di registro;
5. copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione nell'anno 2021, al netto degli oneri accessori, debitamente sottoscritte dal locatore che è anche sottoscrittore del contratto; dette copie dovranno essere autenticate, ex D.P.R. 445/2000, dallo stesso richiedente. Nel caso in cui le ricevute dovessero presentare una sottoscrizione diversa da quella del locatore dovrà essere prodotto il relativo atto di delega con cui il locatore stesso autorizza terzi a riscuotere per suo conto i canoni d'affitto del 2021. Ove il pagamento predetto (anno 2021) dovesse essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal locatore, questa assumerà efficacia solo se sarà corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante (D.P.R. 445/2000);
6. attestazione ISEE in corso di validità;
7. certificazione sanitaria attestante eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, da cui risulti il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, ovvero un'invalidità superiore al 66%;

Art. 8
ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 71 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 l'Amministrazione Comunale potrebbe procedere ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche presso gli istituti bancari.

Trattamento dei dati Personali-Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento dell'UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Lettomanoppello nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata.



responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Geom. Paolo Blasioli